

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1988

**Presidenza del Presidente COVI**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati» (890)

(Seguito della discussione e rinvio)

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| PRESIDENTE .....  | Pag. 7, 14, 15 e <i>passim</i> |
| ACONE (PSI) .....   | 10, 12, 18                     |
| BATTELLO (PCI) .....  | 10, 15                         |
| D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... | 9, 18, 19                      |
| DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ...                            | 10, 15                         |
| GALLO (DC) .....  | 13, 14                         |
| IMPOSIMATO (PCI) .....  | 12                             |
| MACIS (PCI) .....   | 14, 15                         |
| PINTO (DC) .....  | 19                             |

«Nuova disciplina della contumacia» (1091), già approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

|   |                              |
|---|------------------------------|
| PRESIDENTE .....  | Pag. 2, 3, 6 e <i>passim</i> |
| ACONE (PSI) .....   | 6                            |
| BATTELLO (PCI) .....  | 6                            |
| D'ACQUISTO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ..... | 7                            |
| GALLO (DC) .....  | 5                            |
| PINTO (DC), relatore alla Commissione .....                             | 2                            |

*I lavori hanno inizio alle ore 10,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

«**Nuova disciplina della contumacia**» (1091), già approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina della contumacia», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli colleghi che in merito al provvedimento si è svolta la discussione generale e che, alla fine della seduta del 21 settembre scorso, si è dato luogo ad un comitato ristretto, dopo che era stata formulata dalla Commissione l'unanime indicazione di modificare le norme di cui al disegno di legge, nel senso di sostituirle con altre che fossero anticipatrici delle norme contenute nel nuovo codice di procedura penale. Il comitato ristretto ha proceduto in questo senso ed ha presentato un nuovo testo su cui prego il senatore Pinto di riferire brevemente alla Commissione.

Prima di passare però la parola al relatore, do lettura del parere espresso sul disegno di legge dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si invita peraltro la Commissione di merito a valutare attentamente la congruità del provvedimento rispetto al nuovo codice di procedura penale, nonchè l'opportunità della norma di cui al comma 2 dell'articolo 3 con cui si preclude l'impugnabilità della decisione giudiziale in ordine alla probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento».

PINTO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo che lei abbia detto tutto quello che andava detto in materia. Il comitato ristretto, avvalendosi delle indicazioni emerse nel corso della discussione generale, nonchè delle proposte che sono state avanzate all'interno del comitato stesso e con l'ausilio degli uffici del Ministero di grazia e giustizia, ha elaborato il testo che viene sottoposto all'esame della Commissione. Esso, sostanzialmente, riproduce le indicazioni e la normativa del nuovo codice di procedura penale, con quegli adattamenti che sono necessari per un utile e proficuo innesto sul codice attuale. Non ritengo che sia necessaria una illustrazione particolareggiata degli articoli e quindi credo, se non vi sono osservazioni, che si possa passare direttamente al loro esame.

Vorrei solo aggiungere, prima di concludere, che anche nel comitato è riemersa la questione relativa alla formulazione di nuovi emendamenti. Ad esempio, il relatore non aveva rinunciato a rappresentare nuovamente la questione inerente l'assenza dell'imputato rispetto alla contumacia. Questa osservazione però è stata considerata da superare, così come altra indicazione, ugualmente proveniente dal relatore, se cioè si potessero riaprire nell'ambito dello stesso grado più volte i termini, non apparendo giusta una limitazione una sola volta per grado, è stata anch'essa ritenuta non

affidente in quanto si è considerato questo disegno di legge un notevole passo avanti rispetto alla normativa vigente.

Pertanto, ancorati al principio di riprodurre per quanto più possibile il testo del nuovo codice di procedura penale, io stesso ho rinunciato alla formalizzazione di emendamenti, riconoscendomi perciò nel testo che sottopongo all'esame dei colleghi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pinto. Vorrei solo aggiungere che, da contatti informali avuti con il Presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Rognoni, ho appreso che l'altro ramo del Parlamento ha apprezzato la linea seguita dalla nostra Commissione, nel senso di rilevare anch'esso l'opportunità che il testo del provvedimento in esame sia coerente con le norme del nuovo codice di procedura penale. Quindi, se ci atteniamo a questa linea, risponderemo anche all'esigenza di approvare rapidamente il disegno di legge e di farlo entrare in vigore il più presto.

Passiamo dunque all'esame e alla votazione degli articoli nel testo proposto dal comitato ristretto. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. L'articolo 183-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 183-bis. - (*Restituzione in termini. Effetti della restituzione*). - Le parti possono essere restituite in un termine stabilito a pena di decadenza se provano di non aver potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore.

Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione nonchè per la presentazione dei motivi anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata a norma dell'articolo 170, dell'articolo 173 o dell'articolo 177-bis, egli non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

L'istanza per la restituzione nel termine deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale cessò il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, ovvero, nei casi di cui al comma precedente, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

Sull'istanza decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa; se è stata pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sull'impugnazione o sulla opposizione.

L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione dell'impugnazione o dell'opposizione ovvero per la presentazione dei motivi, può essere impugnata solo con la sentenza che decide sull'impugnazione o sull'opposizione.

Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

Con il provvedimento che accoglie l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il giudice ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto in esecuzione della sentenza stessa.

Quando la restituzione è concessa ai sensi del secondo comma, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la data in cui è notificato alla parte l'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione».

**È approvato.**

Art. 2.

1. L'ultimo comma dell'articolo 192 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«L'impugnazione può anche essere proposta dal difensore che ha assistito o rappresentato l'imputato nel procedimento. Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste».

**È approvato.**

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Quando l'imputato anche se detenuto non si presenta all'udienza, ed è provato o appare probabile che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, la corte, il tribunale o il pretore, salvo quanto è disposto nell'articolo 88, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento, secondo le circostanze, e prescrive, se occorre, che il provvedimento sia notificato all'imputato».

2. Il terzo comma dell'articolo 497 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«La probabilità che l'assenza dell'imputato sia dovuta a legittimo impedimento è in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, nè motivo di impugnazione».

**È approvato.**

Art. 4.

1. L'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 498. - (*Dichiarazione di contumacia*). - Fuori dei casi previsti dal primo comma dell'articolo 497, se l'imputato non si presenta all'udienza, il

presidente o il pretore fa dare lettura della relazione di notificazione del decreto di citazione.

La corte, il tribunale o il pretore, sentiti il pubblico ministero e i difensori, se risulta che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che si proceda nel giudizio in contumacia dell'imputato medesimo, salvo che l'imputato abbia chiesto o consentito che il dibattimento avvenga in sua assenza. Se non può procedersi in contumacia, il giudice pronuncia ordinanza con la quale rinvia il dibattimento e dispone la rinnovazione degli atti, dei quali abbia accertato la nullità.

L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se quando viene pronunciata vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a legittimo impedimento.

Se la prova perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal secondo comma, ma prima che sia cominciata la discussione finale, il presidente o il pretore revoca l'ordinanza medesima, e, se l'imputato non è comparso, sospende o rinvia anche d'ufficio il dibattimento.

In tal caso sono validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova del legittimo impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice lo rimette in termini per l'esercizio di quei diritti dai quali è decaduto per effetto della mancata comparizione e dispone la rinnovazione degli atti che ritenga rilevanti ai fini della decisione. Quando si procede a carico di più imputati, il giudice provvede a norma del quarto comma dell'articolo 497.

La prova del legittimo impedimento pervenuta dopo l'inizio della discussione finale è priva di effetti sul giudizio contumaciale».

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. Il secondo comma dell'articolo 501 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«In ogni caso il dibattimento prosegue dall'ultimo atto compiuto prima della comparizione del contumace, e non può essere sospeso o rinviato per cause che dipendano dalla precedente contumacia. Tuttavia, quando l'imputato prova di essere comparso tardivamente per non avere avuto tempestivamente conoscenza del decreto di citazione e ricorrono le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis, si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 498».

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non potè fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della

citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis».

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

GALLO. Signor Presidente, noi esterniamo la nostra soddisfazione per il risultato cui si è pervenuti attraverso questa anticipazione, sapientemente condotta e guidata dal senatore Pinto, delle norme del codice di procedura penale che entreranno quanto prima in vigore. Avremmo ritenuto e riteniamo che qualsiasi modifica che in questa sede fosse stata apportata alla disciplina dettata dal nuovo codice di procedura avrebbe rappresentato un elemento di curioso sbandamento di fronte all'opinione pubblica, tale da non rendere sicuri i cittadini circa le effettive intenzioni del legislatore.

Detto questo, però, io credo che a tutto il codice di procedura penale, così come è stato recentemente varato, potranno in questo anno essere apportati emendamenti e correzioni. Quindi, il discorso – ad avviso di chi vi parla – deve essere condotto sull'intero testo e non su singole parti come disciplina della contumacia.

Pertanto, allo stato, esprimiamo – ripeto – la nostra piena soddisfazione per questa linea che rappresenta soprattutto un chiaro segnale del fermo intendimento degli organi responsabili di portare a compimento e di far applicare il nuovo codice che è stato approvato dal Parlamento.

BATTELLO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista a questo disegno di legge. Noi siamo d'accordo con le modifiche che in questa sede sono state introdotte, al fine di rendere questo provvedimento anticipazione coerente del nuovo codice di procedura penale, e ci auguriamo che le intese intervenute tra le due Presidenze rendano possibile quanto prima l'approvazione di questo disegno di legge da parte della Camera dei deputati. Seppure tardi, tale provvedimento è benvenuto in quanto rende coerente – entro certi limiti – la normativa italiana in materia di contumacia con gli atti di diritto internazionale, specificatamente europei, in relazione ai quali più volte il nostro paese è stato dichiarato in mora.

A tale proposito, signor Presidente, la invito a sollecitare il ministro Guardasigilli a rispondere, anche in questa sede, ad una interrogazione che ho presentato su questo argomento.

ACONE. Signor Presidente, a nome del Gruppo socialista dichiaro il voto favorevole su questo importante disegno di legge. Certamente ci troviamo in un momento particolare, in quanto il nuovo codice di procedura penale dovrà entrare in vigore probabilmente tra 12 mesi; pertanto, è necessario rendere coerente la disciplina specifica sulla contumacia con quella del codice di procedura penale.

Signor Presidente, la Commissione giustizia del Senato, approvando il provvedimento in esame, impedisce innanzi tutto che il nostro paese abbia una disciplina sulla contumacia non in sintonia con i principi costituzionali e soprattutto con la legislazione in materia degli altri paesi europei. In secondo luogo, si provvede ad una sorta di anticipazione della disciplina rispetto al

codice di procedura penale, mostrando così – ove ve ne fosse bisogno – la volontà politica di dare alla riforma del processo penale tutta la sua importanza.

**PRESIDENTE.** Onorevoli senatori, a nome del Gruppo repubblicano, mi dichiaro favorevole alla sollecita entrata in vigore della nuova disciplina della contumacia, chiaramente anticipatrice delle norme del futuro codice di procedura penale. Onorevoli senatori, la Commissione ha deciso di seguire questa linea di comportamento – nel caso sia possibile – anche in ordine ad altri argomenti e ciò è estremamente apprezzabile, in quanto rappresenta un preciso segnale di volontà politica in ordine al nuovo codice di procedura penale.

Per quanto riguarda l'invito rivoltomi dal senatore Battello in ordine all'interrogazione presentate dal Gruppo comunista, dichiaro che solleciterò senz'altro il Ministro di grazia e giustizia perchè risponda ad essa il più presto possibile presso la nostra Commissione.

**D'ACQUISTO**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, il Governo è disponibile a rispondere sollecitamente alla interrogazione presentata dal senatore Battello.

**PRESIDENTE.** Senatore Battello, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, le comunico che la interrogazione sarà messa il più presto possibile all'ordine del giorno di questa Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge, nel testo modificato.

**È approvato.**

#### «Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati» (890)

(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati».

Onorevoli senatori, riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 29 settembre.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo 1. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 110. – *Applicazione dei magistrati.* – Per eccezionali e inderogabili esigenze di servizio possono essere applicati ai tribunali e alle corti di appello, con il loro consenso, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, o, rispettivamente, di magistrato di appello, in servizio presso preture o tribunali del medesimo o di altro

distretto ovvero presso altre corti di appello o sezioni distaccate di corti di appello; per gli stessi motivi possono essere applicati alle procure della Repubblica e alle procure generali presso le corti di appello o sezioni distaccate, con il loro consenso, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale o, rispettivamente, di magistrato di appello, in servizio presso procure della Repubblica del medesimo o di altro distretto ovvero presso altre procure generali.

L'applicazione è disposta:

a) per i magistrati in servizio presso preture o tribunali del medesimo distretto, dal presidente della corte di appello con provvedimento motivato, sentito il procuratore generale;

b) per i magistrati in servizio presso procure della Repubblica del medesimo distretto, dal procuratore generale con provvedimento motivato, sentito il presidente della corte di appello;

c) per i magistrati in servizio presso uffici di un diverso distretto o presso altra corte di appello o sezione distaccata, dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il presidente della corte di appello e il procuratore generale nel cui distretto esercita le funzioni il magistrato da applicare; la richiesta al Consiglio superiore può essere fatta anche dal presidente della corte di appello o, rispettivamente, dal procuratore generale nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato.

Le applicazioni disposte dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la corte di appello sono immediatamente comunicate al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro, a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

Il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo all'ufficio, agli effetti dell'articolo 97.

Se le esigenze indicate nel primo comma sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del Governo e tende a sostituire i primi due commi dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (nelle parti in cui è modificato dall'articolo 1) con i seguenti:

«Possono essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituiti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto».

«L'applicazione è disposta:

a) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto dal presidente della corte d'appello con decreto motivato, sentito il Consiglio giudiziario;

b) per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero del medesimo distretto dal procuratore generale presso la corte d'appello, sentito il consiglio giudiziario;

c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di un diverso distretto dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su richiesta, rispettivamente, del presidente o del procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato. È sentito il presidente o il procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni».

Il secondo emendamento è del senatore Battello e tende ad inserire, nel comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: «essere applicati», le parole: «alle preture».

Il terzo emendamento è del senatore Battello e tende ad aggiungere all'articolo 1 il seguente comma 2: «Possono essere, nell'ambito del circondario, applicati anche gli uditori con funzioni assegnati alle preture».

Il quarto emendamento è del senatore Battello e tende ad inserire al comma 2, lettera c), dell'articolo 1, dopo le parole: «dal Consiglio superiore della magistratura» le parole: «d'ufficio o».

Il quinto emendamento è del Governo e tende ad aggiungere alla fine dell'articolo 1 il seguente comma 4: «Per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto e comunque per le applicazioni di durata superiore ai sei mesi è richiesto il consenso del magistrato da applicare».

Il sesto emendamento è del senatore Battello e tende ad aggiungere alla fine dell'articolo 1 il seguente comma 4: «Si prescinde dal consenso del magistrato in presenza di gravi esigenze da valutarsi, sulla base di criteri predeterminati, dal Consiglio superiore della magistratura, su iniziativa del presidente della corte d'appello, rispettivamente del procuratore generale ovvero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, del Ministro».

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevoli senatori, il Governo, procedendo secondo i criteri formulati nel dibattito che si è svolto in questa Commissione, ha ricordato la disciplina al nuovo testo delle norme del codice di procedura penale, presentando due emendamenti all'articolo 1 del provvedimento in esame. Poichè il nuovo testo del codice di procedura penale prevede, a proposito dell'applicazione di magistrati, la possibilità di agire indipendentemente dalla copertura integrale dell'organico, si intende riprodurre tale norma nel disegno di legge al nostro esame, per soddisfare quelle esigenze di duttilità e di elasticità che il provvedimento deve rispettare per raggiungere gli obiettivi che si prefigge.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse a proposito dell'autonomia del magistrato (circa il giudice naturale e così via) riteniamo che sia sufficiente, per l'«applicazione» del magistrato presso lo stesso distretto di appartenenza, la garanzia del parere del Consiglio giudiziario, garanzia che

viene espressamente prevista. Per quanto riguarda invece le applicazioni in altro distretto, si richiede la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. Si presume, in tal modo, che vi sia una consistente tutela, sia del magistrato che dell'ordinamento giudiziario nel suo complesso, rispetto alle tentazioni che potrebbero eventualmente insorgere con provvedimenti mirati o in rapporto a singole persone o a singoli processi.

Poichè l'applicazione, presso altri organi giudicanti o uffici del pubblico ministero, di magistrati di altro distretto o comunque per una durata superiore ai sei mesi, potrebbe dar luogo a qualche inconveniente, da parte del Governo si è presentato un secondo emendamento che prevede il consenso del magistrato interessato. Ne do lettura:

Nell'articolo 1, è aggiunto, al quarto comma del testo che sostituisce l'intero articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il seguente alinea:

«Per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto e comunque per le applicazioni di durata superiore ai sei mesi è richiesto il consenso del magistrato da applicare».

Si ritiene che queste norme, nel testo che è stato formulato, consentano, da un canto la correlazione con quanto è stato stabilito nel disegno di legge governativo relativo al nuovo codice di procedura penale, dall'altro che vi siano sufficienti garanzie per raggiungere gli obiettivi prefissi senza incorrere negli inconvenienti che sono stati sottolineati nel corso della discussione. Ritengo, infine, che in linea di massima gli emendamenti presentati dal senatore Battello possano essere considerati superati, almeno parzialmente, da quelli presentati dal Governo.

ACONE. Si tratta di ipotesi confliggenti.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidererei un chiarimento dal Sottosegretario. Dato che ci troviamo a parlare del comma 1 dell'articolo 1, vorrei che anche il rappresentante del Governo esprimesse la propria opinione in ordine all'applicazione dell'uditore giudiziario con funzioni.

BATTELLO. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati tengono conto in parte del parere del Consiglio superiore della magistratura e in parte del dibattito che si è svolto nelle precedenti sedute della nostra Commissione. Il primo emendamento riguarda l'estensione della disciplina dell'applicazione anche agli uditori giudiziari con funzioni assegnati alle preture.

Limite questa previsione dell'applicazione all'interno del circondario, per evitare che un uditore con funzioni assegnato ad una determinata pretura possa essere sottratto al proprio incarico al di fuori di una valutazione di congruità che può essere fatta soltanto all'interno del circondario, posto che si tratta di un magistrato che muove i primi passi della propria carriera.

Il secondo emendamento persegue le stesse finalità indicate dal Governo e intende estendere l'area dell'applicazione anche alle preture.

Non mi soffermo sulle motivazioni che mi hanno indotto a presentare tale emendamento, come da indicazioni espresse dal Consiglio superiore della magistratura in ordine al carico di lavoro delle preture, e passo subito ad

illustrare gli ultimi due emendamenti che coinvolgono problemi più generali.

Il terzo emendamento da me presentato riguarda una questione sulla quale abbiamo più volte discusso, ossia il consenso.

Vedo che l'emendamento del Governo si muove nella medesima direzione di prescindere dal consenso in determinate ipotesi. Se ho ben capito, l'emendamento del Governo sopprime il richiamo al consenso originariamente previsto nel comma 1 dell'articolo 1; nello stesso momento viene inserito un comma che prevede il consenso per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto e comunque se superano la durata di sei mesi. Il meccanismo che noi proponiamo è un po' diverso.

Anche noi riteniamo che si possa prescindere dal consenso, posto che l'applicazione non è garantita dalla copertura costituzionale della inamovibilità, per le considerazioni che sono state fatte in precedenti sedute. Il punto è stato già messo in evidenza dal parere del Consiglio superiore della magistratura; riteniamo però che la valutazione degli estremi per l'applicazione senza consenso (che noi proponiamo di sganciare dalle ipotesi previste dall'emendamento del Governo) debba essere, in linea generale, affidata al Consiglio superiore della magistratura.

Il meccanismo che noi prevediamo sarebbe quello di mantenere l'attuale impianto del disegno di legge anche per quanto riguarda il comma 1, laddove è previsto il consenso nelle ipotesi di eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, così come si esprime l'attuale testo. Ove sussista un'ipotesi di «grave» esigenza, il Consiglio superiore della magistratura potrebbe prescindere dal consenso e valutare autonomamente gli estremi della gravità sulla base di criteri predeterminati. Questa norma, peraltro, corrisponderebbe all'ipotesi prevista nel parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura. Inoltre, ritengo che la nostra proposta non possa essere considerata avventurosa se lo stesso emendamento governativo sostituisce la formulazione dell'attuale disegno di legge per eccezionali ed inderogabili esigenze (il testo parla di «imprescindibili e prevalenti» esigenze) di servizio.

Ci si muove ai margini di tale formulazione, ma quella proposta dal rappresentante del Governo presenta il rischio di prescindere dal consenso senza una garanzia sostitutiva delle esigenze che finora si sono ritenute prevalenti. Questa, dunque, è la nostra proposta; riteniamo che sia più aderente di quella contenuta nell'emendamento governativo al parere del Consiglio superiore della magistratura, discutiamola.

Il quarto ed ultimo emendamento coinvolge una grossa questione di principio. Nella formulazione del disegno di legge ed anche dell'emendamento governativo si condiziona l'iniziativa del Consiglio superiore della magistratura alla richiesta del Ministro, cui nel nuovo testo proposto dal Governo, difformemente dal disegno di legge originario, si aggiunge anche la richiesta del presidente o del procuratore generale della corte d'appello. Ora, qui, il problema è delicatissimo. Condizionare, infatti, l'iniziativa del Consiglio superiore ad una richiesta significa legittimare l'inerzia di quest'organo in difetto di tale richiesta.

Su questo problema, a suo tempo, vi è già stata una pronuncia della Corte costituzionale. Infatti, l'articolo 11 della legge n. 195 del 1958, relativa alla disciplina del Consiglio superiore della magistratura, che prevedeva un

meccanismo analogo in materia di provvedimenti sullo stato dei magistrati, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con una notissima sentenza, la n. 168 del 1963, in cui è stato affermato con chiarezza che: «È costituzionalmente illegittimo l'articolo 11, comma 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in riferimento agli articoli 104 comma 1, 105 e 110 della Costituzione, in quanto, per le materie indicate dall'articolo 10 n. 1 della legge stessa, esclude l'iniziativa del Consiglio superiore della magistratura. La richiesta cui si riferisce la disposizione impugnata, considerata come espressione della collaborazione fra Consiglio superiore e Ministro, non può ritenersi di per sé lesiva delle autonomie del Consiglio superiore, che ovviamente resta libero nelle sue determinazioni. Tuttavia tale disposizione non sfugge al vizio di illegittimità se considerata in relazione alla portata che viene ad assumere nel sistema della legge del 1958, come mezzo esclusivo stabilito per promuovere l'attività del Consiglio superiore».

Ora, poichè il meccanismo previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 1 è identico, in quanto o c'è la richiesta del Ministro o non c'è applicazione da parte del Consiglio superiore della magistratura extradistrettuale, è difficile ritenere che non si possa applicare anche a questo riguardo il ragionamento fatto dalla Corte costituzionale a proposito dell'articolo 11. Ricordo che, sulla base della sentenza della Corte, la legge n. 195 su quel punto è stata modificata e l'articolo 11 attuale recita: «Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro per la grazia e la giustizia può formulare richieste». Ecco, la modifica rispetto al testo originario sta proprio in quel «può» ed allora io, nel mio emendamento, introduco un meccanismo in relazione al quale salvo l'eventuale iniziativa d'ufficio del Consiglio superiore.

Noi ci preoccupiamo cioè - e concludo - della possibile censura di illegittimità che potrebbe colpire l'attuale formulazione del testo del disegno di legge.

**IMPOSIMATO.** A conferma di quello che diceva il collega Battello, volevo mettere in evidenza il fatto che una delle ragioni della paralisi degli uffici giudiziari e della mancata assegnazione dei giudici in sostituzione di quelli che vengono trasferiti risiede proprio in questa contemporanea responsabilità del Ministro di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura.

Pertanto, ritengo che l'emendamento proposto dal senatore Battello sia estremamente importante in quanto serve ad evitare che si verifichi una situazione di paralisi nell'applicazione di magistrati, che si può verificare, così come spesso si verifica per quanto riguarda l'assegnazione dei magistrati in sostituzione di quelli che vengono trasferiti o che vanno in pensione. Noi sappiamo, infatti, che vi sono moltissimi uffici giudiziari nei quali esistono dei posti vacanti per mesi e, di contro alle proteste degli avvocati e dei cittadini, la ragione della mancata destinazione viene individuata dal Ministero di grazia e giustizia nel fatto che il Consiglio superiore non decide tempestivamente e dal Consiglio superiore nel fatto che il Ministero non fa le proposte.

Pertanto, a mio avviso, questo emendamento, a parte le ragioni di carattere giuridico esposte dallo stesso presentatore, servirebbe a consentire che l'applicazione di magistrati negli uffici in cui esiste tale esigenza avvenga senza ritardi.

ACONE. Signor Presidente, a mio parere, l'emendamento numero 1 del Governo assorbe di fatto il secondo emendamento del senatore Battello laddove si è sentita l'esigenza di conformarsi al parere del Consiglio superiore della magistratura, il che - a mio avviso - perde un po' di importanza dopo l'avvenuto scongelamento delle preture, che sono ormai quasi tutte coperte con magistrati di prima nomina. La necessità di un'applicazione potrebbe verificarsi però tra qualche anno e quindi vale la pena di prevederla espressamente, anche presso le preture, per cui direi che questa proposta di modifica è accoglibile, anche se va poi coordinata con la riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Concordo anche con l'altra proposta di modifica formulata dal senatore Battello, quella cioè riguardante l'applicazione anche degli uditori con funzioni assegnati alle preture. Sono favorevole a questo emendamento, perchè mi rendo conto che attualmente c'è un'enorme massa di giovani magistrati che si trovano, per effetto di una mancata modifica della pianta organica, a dover giudicare in preture che non hanno affatto un carico di lavoro eccessivo e quindi sarebbe conveniente rendere possibile l'applicazione di questi magistrati presso uffici giudiziari che hanno effettivamente una mole di lavoro gravosa. Pertanto, inviterei il Governo a riconsiderare la possibilità di applicazione degli uditori con funzioni che, pur lasciando aperti alcuni problemi - non discuto di ciò - sul piano pratico, della attuale disponibilità del contingente dei magistrati - secondo me - risolve diverse questioni che altrimenti resterebbero irrisolte.

Per quanto riguarda il problema del consenso, che ci ha già interessato nel corso della precedente discussione, soprattutto per i rilievi formulati dal senatore Gallo circa il possibile conflitto con l'articolo 107 della Costituzione, ritengo che si sia raggiunto un buon equilibrio attraverso l'emendamento presentato dal Governo, che, per le applicazioni presso altro distretto e comunque per quelle di durata superiore a sei mesi, richiede il consenso del magistrato.

Probabilmente questa norma farà funzionare poco tutta la disciplina, però salva certamente il principio costituzionale e quindi ci mette al riparo da una possibile taccia di legge non in regola con l'articolo 107 della Costituzione.

Per quanto concerne il secondo emendamento, proposto dal senatore Battello, esso è alternativo rispetto a quello presentato dal Governo sul quale mi sono già espresso favorevolmente.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, tendente ad inserire anche le parole «d'ufficio», alla lettera c), oltre a quelle «su richiesta del Ministro di grazia e giustizia», mi rimetterei un po' al parere del Governo, perchè si tratta di un emendamento che risolve un problema, ma bisogna vedere sul piano del funzionamento di questo meccanismo quali sono le incidenze di carattere negativo che si possono verificare.

GALLO. Signor Presidente, non vorrei diventare monotono insistendo sempre su taluni aspetti, ma a me sembra necessario dare un ritmo di coerenza al lavoro a cui stiamo attendendo. È stato recentemente approvato un testo che arreca anche profonde modifiche all'ordinamento giudiziario, con precipuo riferimento alla materia delle applicazioni e con particolare riferimento alle applicazioni che avvengono presso le procure della

Repubblica e presso le procure generali. Dovrei invitare ad un lavoro di aggiustamento e di verifica della compatibilità dei testi che si vanno così formulando con quello che è stato recentissimamente approvato dal Consiglio dei Ministri e rispetto al quale la Commissione parlamentare aveva espresso, con alcune proposte che sono state per lo più integralmente accettate, il suo parere favorevole.

Non mi pare che in una materia così delicata si possa procedere su binari che in ipotesi potrebbero essere anche di divaricazione. Quindi, la mia proposta è che gli uffici del Ministero vogliano fare questo confronto e studiare quanto di questo impianto, tenendo conto che gli emendamenti sono stati egregiamente proposti e dovranno poi essere discussi, sia compatibile con ciò che è venuto fuori in tema di ordinamento giudiziario.

**PRESIDENTE.** Vorrei aggiungere alcune considerazioni.

Ritengo - e mi riferisco alla questione importante del consenso - che la soluzione che è stata adottata dal Governo risulti abbastanza congrua. In quanto all'emendamento presentato dal senatore Battello, a me pare un po' difficile, nel momento in cui si dice che l'applicazione viene fatta quando vi sono imprescindibili esigenze di servizio, stabilire poi di fronte ad un termine imprescindibile qual è il caso grave; ciò diventa estremamente difficile. Già il termine «imprescindibile» mi pare che denoti una situazione di gravità nella quale bisogna intervenire. Mi sembra difficile individuare un ulteriore grado, anche perchè si verrebbero a predeterminare dei criteri da parte del Consiglio superiore della magistratura; una determinazione che mi pare alquanto difficile.

Detto questo, anche io mi rimetto all'opinione del Governo riguardo alla questione dell'attribuire al Consiglio superiore della magistratura la possibilità di procedere d'ufficio, proprio in relazione a possibilità che si possono determinare, e rilevo che in fin dei conti rientra nei poteri fondamentali del Ministro di grazia e giustizia verificare in sostanza il buon funzionamento degli uffici. Quindi, sarei più favorevole a mantenere l'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia.

Concordo con l'osservazione che è stata fatta dal senatore Gallo circa la necessità, anche in questo caso, di adeguamento alle norme contenute nel nuovo codice di procedura penale che stanno per entrare in vigore, che il Consiglio dei Ministri ha approvato, e che verranno promulgate dal Presidente della Repubblica.

**GALLO.** Soprattutto in materia di procure.

**MACIS.** Signor Presidente, vorrei sollevare due questioni da tenere presenti nel prosieguo dei nostri lavori.

La prima questione concerne un problema di coordinamento, soprattutto in merito alla delicata questione del consenso, perchè il disegno di legge prevede l'abrogazione degli articoli che vanno dal 110 al 114 dell'ordinamento giudiziario, rimanendo in vigore gli articoli 115 e 116 che prevedono le applicazioni della Procura generale presso la Corte di cassazione, dove è previsto il meccanismo del consenso.

Quindi, la decisione che assumerà la Commissione mi pare debba comportare un coordinamento anche con questi provvedimenti, considerando non giustificata una disparità di trattamento tra i magistrati appartenenti

ai diversi organismi, anche perchè si tratta della durata dell'applicazione alla Corte di cassazione che può riguardare anche magistrati di tribunale. Di conseguenza, non avrebbe alcun significato anche all'interno di una visione gerarchizzata della magistratura.

La seconda questione che vorrei sottolineare, e che mi sta più a cuore, concerne la previsione di una temporaneità riguardante l'istituto dell'applicazione. È vero che nel provvedimento amministrativo che dispone l'applicazione normalmente è prevista la sua durata temporale. Tuttavia, credo che nell'intervento legislativo debba essere previsto un termine massimo, perchè l'esperienza ci insegna che gli uffici che vengono retti per lunghissimi anni attraverso l'applicazione dimostrano che tale strumento finisce con l'essere una valvola di sicurezza laddove invece è necessario intervenire sulla circoscrizione stessa.

PRESIDENTE. Il terz'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 890 recita: «L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente».

BATTELLO. Però nei riguardi dell'anticipazione delle procedure non vi è alcun termine.

MACIS. Evidentemente, avevo sottomano un diverso testo. Di conseguenza la questione che ho sollevato va riferita soltanto alle altre applicazioni; ci tengo in maniera particolare, perchè questo istituto nella pratica - e non voglio citare i casi correnti - è servito per creare figure anomale di magistrati che seguono in realtà diversi uffici giudiziari con violazione di principi a mio parere di rilievo costituzionale.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, devo dire innanzi tutto che concordo con la preoccupazione espressa dal senatore Gallo e a tale proposito devo confessare la mia negligenza per non essere andato a leggere il testo definitivo delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale. Il sistema delle applicazioni temporanee presso le procure è assolutamente diverso. Infatti, l'articolo 28, che sostituisce l'articolo 113, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recita testualmente: «Il procuratore generale presso la Corte d'appello, può disporre con decreto motivato, sentito il Consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura», che non ha alcuna competenza. Questa è la scelta fatta dal legislatore per le procure.

Onorevoli colleghi, devo dire che con questo disegno di legge ci siamo spinti troppo in avanti, perchè con esso dovevamo apportare soltanto alcune correzioni all'ordinamento giudiziario, anche se probabilmente tali correzioni, in presenza di una modifica strutturale dei codici, non sono possibili. Invece di procedere soltanto a correzioni siamo andati avanti facendoci carico di una serie di altri problemi originariamente non previsti, ed è per

questo motivo che ci siamo trovati in difficoltà. Infatti, se noi dobbiamo modificare quelle norme soltanto per renderne l'applicazione più agevole – non dico più attuale – ai casi eccezionali che si verificano, possiamo anche approvare *sic et simpliciter* il provvedimento al nostro esame, con qualche piccola e marginale modifica. Se invece dobbiamo prendere in considerazione quanto sta succedendo, è opportuna una pausa di riflessione e di ripensamento.

Gli emendamenti presentati dal Governo mi sembrano opportuni e più adeguati al testo, in quanto con essi si prevede giustamente l'applicazione di magistrati in tutti gli uffici giudiziari e anche in quelli con l'organico completo. Infatti, in presenza di casi eccezionali, non è possibile aspettare eventuali modifiche all'organico, anche perchè l'eccezionalità potrebbe venir meno o, cosa più possibile, aggravarsi.

Per quanto riguarda il primo emendamento, presentato dal senatore Battello, sono d'accordo che gli uditori giudiziari con funzioni siano paragonabili ai magistrati a tutti gli effetti. Pertanto, aggiungerei gli uditori giudiziari con funzioni ai magistrati che possono essere applicati ed eliminerei gli uditori con funzioni assegnati alle preture. Per quale motivo dovrebbe essere previsto soltanto questo caso? Il Consiglio superiore della magistratura ha fatto una esemplificazione quando ha citato ad esempio l'uditore assegnato ad una pretura che può poi anche essere utilizzato in altri uffici giudiziari. Se noi facciamo questa scelta, allora stabiliamo che anche gli uditori giudiziari con funzioni possono essere applicati in tutti gli uffici giudiziari. Un'altra modifica opportuna proposta dal Governo è quella che prevede una certa competenza del Consiglio giudiziario, modifica che si presenta in linea con le nuove norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale. I primi due emendamenti del collega Battello verrebbero così assorbiti.

Per quanto riguarda il terzo emendamento presentato dal senatore Battello, desidero collegarmi al parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura che ha specificato che le applicazioni dei magistrati rientrano nella regola generale delle assegnazioni di sedi e di funzioni, per cui dovrebbe provvedere il Consiglio superiore della magistratura senza necessità di consenso del magistrato. Quindi, anche le applicazioni, che sono un fatto eccezionale, rientrerebbero nella funzione del Consiglio superiore della magistratura, che esso, allo stato, esercita quando si tratta di assegnazioni di sede, di trasferimento, di movimenti per promozioni o per assegnazioni di funzioni. Ci troveremmo di fronte ad un provvedimento di carattere generale e non può essere assunta *ad adiuvandum* la norma contenuta nella legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, che prevede il potere del Ministro di avanzare richieste (e a tale proposito giustamente si è pronunciata la Corte costituzionale) nei casi in cui l'attività del Consiglio superiore della magistratura rientri nel dettato costituzionale (cioè assegnazioni di funzioni, trasferimenti e promozioni e ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati). Giustamente, invece, è stato detto e ripetuto che, per quanto riguarda supplenze ed assegnazioni, non vi è copertura costituzionale (lo ha dichiarato la stessa Corte costituzionale) perchè si tratta di casi eccezionali. Allora, dobbiamo accertare se è opportuno prevedere, insieme all'iniziativa che spetta al Ministro, al procuratore generale o al presidente della Corte d'appello, anche una iniziativa autonoma del Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia,

aggiungendo la competenza del Consiglio superiore della magistratura, (ammesso che sia valido il discorso sulla incostituzionalità della norma) non si elimina l'eccezione di incostituzionalità in quanto comunque sarebbe prevista l'iniziativa del Ministro, del procuratore generale e del presidente della Corte d'appello.

Per quanto riguarda le puntuali eccezioni espresse dal senatore Macis, ritengo che sia giusto procedere ad un coordinamento perchè o l'assenso viene sempre previsto oppure non lo si prevede in nessun caso, in quanto ci troviamo di fronte a magistrati che vengono applicati da un ufficio all'altro. Non sono favorevole alla eliminazione dell'assenso, non soltanto per i problemi relativi all'articolo 106 ma anche perchè (come ha sottolineato l'altra volta il senatore Pinto) questo provvedimento prende in considerazione le esigenze eccezionali che si verificano negli uffici dove il magistrato deve essere applicato, ma non quelle degli uffici dai quali il magistrato deve essere prelevato per essere applicato altrove. Non credo che il magistrato possa motivare il proprio mancato consenso sostenendo di non volersi recare nell'ufficio dove viene applicato in base all'articolo 107 della Costituzione. Potrebbe anche verificarsi che il suo mancato consenso dipenda da ragioni che nè il Ministro di grazia e giustizia nè il procuratore generale nè il presidente della Corte d'appello e nemmeno il Consiglio superiore della magistratura possono valutare, ma allora ritengo che sarebbe più preciso richiedere un dissenso motivato. Non credo, infatti, che sia opportuno applicare un magistrato prescindendo dal suo consenso.

Per quanto riguarda l'altra osservazione che faceva il collega Macis, relativa all'applicazione contemporaneamente in uffici diversi, ciò è avvenuto non in base al regime dell'applicazione ma ricorrendo alle supplenze. Il magistrato applicato lascia l'ufficio presso il quale presta servizio e si reca in un altro ufficio; con le supplenze invece, nel caso esemplificativamente denunciato, usciamo fuori dalle regole ed assistiamo ad un fatto patologico, non fisiologico, che può essere corretto. Al riguardo non credo di dover aggiungere altro.

Credo che dobbiamo invece riflettere un momento sull'articolo 28 del testo definitivo delle nuove norme per l'ordinamento giudiziario, correlate al nuovo processo penale. Il testo definitivo è stato già approvato dal Governo e dalla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale; esso contiene una disciplina diversa e molto meno garantista in relazione alle procure e pertanto sorgono legittimi alcuni dubbi. Se la Commissione ritiene di poter risolvere tali dubbi sono favorevole agli emendamenti presentati dal Governo; tuttavia sono dell'opinione che l'applicazione vada estesa agli uditori con funzioni.

Mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento che prevede l'iniziativa d'ufficio del Consiglio superiore della magistratura.

Infine, per il consenso tornerei alla vecchia formulazione del testo che prevedeva sempre il consenso del magistrato applicato. La mia, tuttavia, è una dichiarazione di preferenza e non intendo presentare emendamenti al testo del Governo, che in linea generale condivido.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sottosegretario, prima di aprire un dibattito sugli emendamenti che sono stati presentati vorrei preliminarmente chiederle se è favorevole all'ipotesi di coordinamento con il disegno di legge

recentemente varato dal Consiglio dei Ministri - come faceva rilevare il senatore Gallo - in ordine alle esigenze di ammodernamento delle strutture giudiziarie. Noi abbiamo ritenuto che il Governo se ne facesse carico ed abbiamo deciso di attendere il nuovo emendamento governativo in proposito, prima di convocare il comitato ristretto che formulasse gli emendamenti della Commissione.

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho ascoltato con estrema attenzione i vari interventi che si sono succeduti e vorrei ritornare per un momento alle motivazioni che hanno spinto il Governo a presentare il disegno di legge in esame.

Si trattava di provvedere con urgenza, con efficacia e prontezza rispetto ad una serie di gravi situazioni che si erano verificate e che si prevedeva potessero ulteriormente verificare nell'immediato futuro. Quindi si puntava verso uno strumento agile, che potesse essere utilizzato con prontezza ed immediatezza per porre riparo ad alcuni guasti che venivano denunciati, non solo in generale dall'opinione pubblica, ma più specificamente dai magistrati maggiormente impegnati in alcuni distretti dove è particolarmente intensa l'attività giudiziaria. Basta fare riferimento ai cosiddetti maxiprocessi o ai processi più impegnativi per comprendere come l'assorbimento di numerosi magistrati per lungo tempo in compiti di ampio spessore renda problematica la possibilità di provvedere al lavoro consueto e ordinario. Si pensava che un disegno di legge come quello presentato potesse servire allo scopo e quindi, a mio parere, le caratteristiche di urgenza e di efficacia devono essere qui ricordate.

Il testo conserva tali caratteristiche e permette di raggiungere i risultati che ci si era prefissi; se esso viene radicalmente modificato, l'obiettivo del disegno di legge viene vanificato e risulta così tardivo e macchinoso da non permettere di conseguire risultati validi.

Fatta questa dichiarazione preliminare, si ritiene possa considerarsi soddisfatta l'esigenza dell'adeguamento al nuovo codice di procedura penale perchè viene fatto proprio ed applicato estensivamente il principio previsto dall'articolo 28 prima citato. Quando le esigenze dell'ufficio sono imprescindibili e prevalenti, secondo il disegno di legge che stiamo esaminando, si può procedere all'applicazione e questa estensione non riguarda solo i sostituti ma anche gli altri magistrati.

Sulla base delle preoccupazioni che sono state espresse nel dibattito qui svolto, il Governo ha presentato alcuni emendamenti che tendono a rendere in qualche modo più garantista la normativa da approvare. Nel testo di attuazione del nuovo codice di procedura penale, non è previsto il meccanismo del consenso, e non si fa riferimento ai sei mesi: quindi si presuppone un'applicazione più disinvolta e meno sottoposta a condizioni. Abbiamo preso atto delle importanti dichiarazioni e dei suggerimenti che sono venuti dalla Commissione ed abbiamo cercato di formulare alcuni principi che consentano di equilibrare la doppia esigenza di provvedere con rapidità ed immediatezza e di evitare che l'applicazione possa essere snaturata per ragioni di tempo, di fatto o di luogo, ove si voglia applicare il magistrato al di fuori del distretto; in tal caso senza il consenso dell'interessato potrebbero sorgere degli inconvenienti.

Per quanto riguarda gli uditori ritengo che si possa estendere il meccanismo previsto per gli altri magistrati.

ACONE. Accettando la modifica proposta dal relatore?

D'ACQUISTO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si potrebbe anche accedere a questa formulazione.

Per quanto riguarda invece l'altro problema, sollevato in particolare dal senatore Battello, in ordine al potere di procedere d'ufficio per il Consiglio superiore della magistratura, esprimo qualche perplessità. Se un'applicazione non è richiesta dal Ministro di grazia e giustizia o dal presidente della corte d'appello o dal procuratore generale, non c'è ragione che questo intervento possa essere disposto d'ufficio dal Consiglio superiore della magistratura. Si potrebbe creare una conflittualità o determinare una situazione di maggiore confusione, dato che quell'organo verrebbe a far propria una proccupazione che non è stata espressa nè dal Ministro, nè dal presidente della corte d'appello, nè dal procuratore generale.

Fra l'altro vorrei ricordare che il disegno di legge originario stabiliva che l'applicazione potesse essere disposta solo su richiesta del Ministro, mentre poi è stata prevista anche la possibilità di una richiesta diretta da parte del presidente della corte d'appello e del procuratore generale proprio per evitare che l'inerzia ministeriale, causata da scarso zelo o addirittura da altre finalità, potesse paralizzare un'applicazione invece utile ai fini di giustizia.

Pertanto, ritengo che il testo governativo, per quanto concerne questo aspetto, possa essere mantenuto, evitando la sovrapposizione di un'iniziativa del Consiglio superiore che prescinde dalle esigenze che sono poste in luce dai vertici della magistratura distrettuale o dallo stesso Ministro. Anche di questo, però, il Governo non fa una questione di principio, per cui se la Commissione dovesse orientarsi nel senso di prevedere che l'applicazione possa essere anche disposta d'ufficio dal Consiglio superiore della magistratura, il Governo non assumerebbe un atteggiamento di radicale contrarietà; ma si ritiene che il testo proposto meglio corrisponda agli scopi che ci prefiggiamo, che sono quelli di prevedere un meccanismo di rapidissima applicazione.

Quindi, è mia opinione che si possa andare avanti alla luce di queste considerazioni; qualora però la Commissione decida di riunirsi in comitato ristretto per esaminare questi temi, ovviamente il Governo non può che essere consenziente.

PRESIDENTE. Mi rendo conto della necessità di approvare con urgenza questo provvedimento, esigenza più volte richiamata dal Governo, ma, al tempo stesso, credo sia utile una breve pausa di riflessione per riformulare il testo degli emendamenti, alla luce anche delle puntuali osservazioni del senatore Gallo. Ora, poichè la Commissione è convocata anche per domattina, penso che potremmo disporre un breve rinvio e conciliare così entrambe le esigenze.

PINTO. Signor Presidente, la sua proposta, che immediatamente faccio mia, del rinvio della discussione domattina per la riformulazione degli articoli, mi consente di esporre brevemente alcune considerazioni perchè se ne possa eventualmente tener conto, proprio nella futura elaborazione dell'articolato.

Le applicazioni, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 1 del testo governativo, sono lasciate alla determinazione dei responsabili degli

uffici. Ebbene, a tale proposito, mi domando se l'iniziativa della procedura di applicazione non debba essere comunicata tempestivamente, almeno per notizia, al Consiglio superiore della magistratura. Questo nel testo del Governo non è previsto, ed io credo che l'informativa al Consiglio superiore della magistratura sia doverosa, perchè tale organo potrebbe autonomamente provvedere alla copertura di un posto mentre invece viene disposta un'applicazione che potrebbe risultare ultronea o non urgente.

Questa è la prima osservazione; la seconda - e concludo - è invece relativa al terzultimo comma dell'articolo 1, laddove si dice che l'applicazione non può superare la durata di un anno. Ebbene, questo significa che l'applicazione deve essere prevista per un anno oppure che può essere prevista per sei mesi e poi prorogata, in ogni caso, per un periodo non superiore ad altri sei mesi? A mio parere, per evitare confusioni di sorta, sarebbe preferibile dire: «L'applicazione, anche se prorogata, non può superare la durata di un anno».

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,40.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOIT ETTORE LAURENZANO**